



Circolare n. 25

2 Ottobre 2024

**Agli Studenti
Ai Docenti
Al Personale ATA**

**OGGETTO: INDIZIONE DELLE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO – COMPONENTE STUDENTI
INDICAZIONI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE.**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA l'O.M. del 15 luglio 1991, n. 215 e successive modificazioni e integrazioni
VISTO l'art. 35 del D.Lgs 297 del 16/04/1994, relativo alle norme sulle elezioni degli organi collegiali
VISTA la nota M.I.M prot. n. 38475 del 19/09/2024
VISTA la nota USR Piemonte prot. n. 16458 del 27/09/2024

INDICE

le Elezioni per il rinnovo della componente studenti nel Consiglio d'Istituto nel giorno:

martedì 29 ottobre 2024

STUDENTI CORSI DIURNI

Gli studenti dei corsi diurni potranno esprimere il proprio voto **soltanto con modalità on line:**

martedì 29 ottobre dalle ore 11,40 alle ore 12,35.

Ogni studente riceverà il link attraverso il quale esprimere il proprio voto sulla casella di posta con account @fadsal.org.

Si sottolinea che il link sarà attivo solo nell'orario precedentemente indicato

STUDENTI CORSI SERALI

Gli studenti dei corsi serali potranno esprimere il proprio voto **soltanto con modalità on line:**

martedì 29 ottobre dalle ore 18,20 alle ore 19,10.

Ogni studente riceverà il link attraverso il quale esprimere il proprio voto sulla casella di posta con account @fadsal.org.

Si sottolinea che il link sarà attivo solo nell'orario precedentemente indicato.

Al riguardo si rammenta il seguente scadenziario elettorale ai sensi dell'OM 215/1991:

ADEMPIMENTI

1. Presentazione delle liste dei candidati, da parte di uno dei firmatari, dalle ore 9.00 del 9 ottobre e non oltre le ore 12.00 del 14 ottobre.
2. Affissione all'albo delle liste dei candidati da parte della commissione elettorale subito dopo le ore 15.00 del 14 ottobre.

3. La commissione elettorale verificherà successivamente la regolarità delle liste, controllando che le stesse siano state sottoscritte dal prescritto numero di elettori, che gli stessi appartengano alla categoria di personale che la lista rappresenta e verificherà che le firme dei presentatori siano debitamente autenticate ed accompagnate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati. La commissione provvede, inoltre, a ridurre le liste che contengano un numero di candidati superiore al massimo consentito cancellando gli ultimi nominativi, nonché a cancellare da ogni lista i nominativi dei candidati eventualmente inclusi in più liste. Non dovrà tener conto delle firme dei presentatori che abbiano sottoscritto altre liste presentate in precedenza. Di ogni irregolarità che la commissione elettorale dovesse riscontrare nelle liste viene data comunicazione mediante affissione all'albo, con invito a regolarizzare la lista entro 3 giorni dall'affissione della comunicazione.
4. Le decisioni sulle regolarizzazioni sono rese pubbliche entro i 5 giorni successivi alla scadenza del termine ultimo stabilito per la presentazione delle liste con affissione all'albo.
5. Le decisioni della Commissione elettorale possono essere impugnate entro i successivi 2 giorni dalla data di affissione all'albo, con ricorso al Dirigente dell'Ambito Territoriale.
6. L'Ambito territoriale decide in merito ai ricorsi sulle liste entro 2 giorni dalla data dei ricorsi stessi.
7. La propaganda elettorale deve avvenire dal 18° giorno al 2° giorno antecedente le votazioni, ossia dall'11 al 27 ottobre 2024.
8. Si ricorda che, nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 allievi, il Consiglio di Istituto è composto da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale ATA, 4 rappresentanti dei genitori, 4 rappresentanti degli allievi, il Dirigente scolastico; il Cdi è presieduto da uno dei membri, eletto tra i rappresentanti dei genitori degli studenti.

Si sottolinea, inoltre, che:

1. Ciascuna **LISTA** deve essere **contraddistinta** da un **MOTTO** indicato dai presentatori. Deve essere presentata, a pena di esclusione, entro i termini sopra indicati e sarà censita e individuata, a cura della Commissione Elettorale, con un numero romano progressivo [esempio: I, II, ecc.] riflettente l'ordine di presentazione alla Commissione Elettorale medesima. Con tale ordine sarà indicata, poi, nella relativa scheda elettorale. **Le liste possono comprendere un numero di candidati sino al doppio dei rappresentanti da eleggere**. I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita. Saranno contrassegnati da numeri arabi progressivi.
2. Le liste devono essere presentate da almeno 20 studenti e consegnate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria presso gli Uffici dell'Istituto.
3. Le firme dei candidati e quelle dei presentatori devono essere autenticate dal Dirigente Scolastico o suo delegato. In luogo degli estremi del documento di riconoscimento fa fede l'attestazione della conoscenza personale da parte del funzionario che effettua l'autenticazione.
4. I candidati possono illustrare i programmi. Le richieste di riunione vanno presentate al Dirigente Scolastico che stabilirà il diario delle riunioni tenuto conto dell'ordine di richiesta. Del diario è data comunicazione ai rappresentanti delle liste.
5. Successivamente alla presentazione delle liste, **non** è consentita la rinuncia alla candidatura. È consentita, invece, la facoltà dell'eletto di rinunciare alla nomina.

Si ricorda inoltre che:

Nessun **ELETTORE** può concorrere alla presentazione di più di una lista.

Nessun **CANDIDATO** può essere incluso in più liste della medesima componente.

Nessun **CANDIDATO** può presentare alcuna lista.

Il Dirigente Scolastico (M. Longhi)

Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi dell'art. 3 c.2 del D.L.vo n. 39/93